



C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0015845 - 27/11/2015
USCITA
Allegati : 0

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/bst

Roma, 27 NOV. 2015

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trani
Via Arcangelo Prologo n. 37
76125 - Trani**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 253/2015 – Richiesta di accesso agli atti amministrativi

Con riferimento al Vs. quesito del 22.10.2015 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 14384 del 26.10.2015), con il quale si chiede come debba regolarsi l'Ordine nel caso in cui un iscritto domandi di poter estrarre copia di una decisione emessa nei confronti di un altro iscritto, si osserva quanto segue.

Ogni istanza di accesso agli atti, specificatamente nel caso in cui l'istante non sia il destinatario del provvedimento amministrativo di cui si richiede l'ostensione, deve essere congruamente motivata. Pertanto l'Ordine dovrà aver cura, preliminarmente, di verificare la sussistenza di una motivazione, in difetto della quale l'accesso non potrà essere concesso.

Nel caso in esame, l'Ordine potrà domandare all'istante di motivare la propria richiesta; successivamente dovrà valutare la motivazione addotta alla luce dei principi e delle indicazioni contenute nella normativa in vigore (L. 241/1990) e quindi decidere se l'interesse del richiedente sia meritevole di tutela. Questa valutazione attiene all'autonomia dell'Ordine, il quale solo può valutare gli atti in suo possesso.

Si ritiene che l'impugnazione dell'atto oggetto della richiesta di accesso non osti ad un eventuale accoglimento dell'istanza, in quanto, presso l'Ordine, il procedimento può ritenersi concluso e comunque, la mera pendenza di un procedimento non è, di per sé ed in ogni ipotesi, sufficiente a giustificare un diniego.

Con i migliori saluti

Francesca Maione